

# CONVENZIONE-QUADRO TRA L'UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA E SOGESID S.P.A. PER UNA COLLABORAZIONE NEI SETTORI DELL'INFORMAZIONE SCIENTIFICA, DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA, FINALIZZATA AL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI COMUNI SU TEMATICHE AMBIENTALI

## CONSIDERATO CHE

L'Università Ca' Foscari Venezia, ai sensi dell'art. 2, comma 11, dello Statuto di Ateneo: *“Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, partecipando attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e promuovendo l’inserimento dei propri studenti nella società e nel mondo del lavoro”*;

L'Università Ca' Foscari Venezia intende favorire forme di collaborazione con Enti pubblici e privati sia per quanto riguarda le attività di ricerca e consulenza sia in relazione alla sperimentazione di nuove attività didattiche;

La Sogesid S.p.A., organismo di diritto pubblico in house providing delle Amministrazioni centrali dello Stato che produce servizi di interesse generale ai sensi del DPCM del 30 dicembre 2010, riveste il ruolo di soggetto tecnico qualificato dello Stato, in grado di esprimere compiutamente l'elevata professionalità ed esperienza maturata dal proprio personale, che può coniugare una profonda conoscenza della realtà nazionale e delle sue specificità ed esigenze in tema di gestione ambientale e territoriale.

La multidisciplinarietà delle competenze tecnico/settoriali in capo alla Sogesid S.p.A., già consolidate sia su scala nazionale che locale, consente alla stessa di operare con un ruolo istituzionale, ai fini della “messa a terra” degli interventi programmati.

La Società, unitamente alla sopra menzionata multidisciplinarietà tematica, può garantire specifico supporto alla governance multilivello in campo ambientale, attraverso elevate competenze in grado di gestire efficacemente tutti gli aspetti procedurali di natura progettuale, giuridica e amministrativo/contabile.

Sulla base di tali prerogative, la Sogesid S.p.A. si configura quale Società di Scopo per la transizione ecologica del Paese, il cui sistema di competenze e conoscenze risulta esclusivo in quanto funzionale all'efficace perseguimento delle iniziative strategiche messe in campo dal Governo.

Con la presente Convenzione Quadro, le Parti ritengono di dover disciplinare le modalità di raccordo nell'ottica di avviare un'azione sinergica in materia di tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile, in coerenza con le rispettive *mission* e prerogative istituzionali.

La collaborazione tra le Parti, da declinare in specifici accordi attuativi, potrà consentire il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico su tematiche ambientali che vedono un coinvolgimento istituzionale della Società, fornendo un valore agli output ed alle prestazioni specialistiche previste.

Contestualmente e parallelamente alla collaborazione su attività istituzionali, le Parti possono mutualmente avvalersi delle rispettive competenze specialistiche da coinvolgere in iniziative formative ed informative, assicurando un valore aggiunto alla qualità delle azioni promosse ciascuno nel proprio contesto operativo.

TRA

L'Università Ca' Foscari Venezia (nel seguito anche denominata "Università"), codice fiscale 80007720271, con sede legale in Venezia, Dorsoduro n. 3246, rappresentata dalla Rettrice prof.ssa Tiziana Lippiello domiciliata per la sua funzione presso la sede dell'Ateneo;

E

La Sogesid S.p.A. (nel seguito anche denominata "Società" o "Ente"), con sede in Roma, via Nomentana n. 41, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente Atto legalmente rappresentata dall'Ing. Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di amministrazione del 21 luglio 2023, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente Atto presso la suddetta sede della Società;

congiuntamente indicati come "Parti" e singolarmente anche come "Parte"

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **Art. 1 – Premesse e individuazione dei contraenti**

Le premesse e l'individuazione dei contraenti fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 – Oggetto della collaborazione**

L'Università e la Società si propongono di conseguire un più stretto collegamento tra le due realtà, attuando una collaborazione in merito al perseguimento degli obiettivi di comune interesse su tematiche ambientali quali:

- a) Gestione integrata delle risorse idriche
- b) Bonifiche e risanamento ambientale
- c) Cambiamenti climatici
- d) Indagini epidemiologiche sui siti caratterizzati da fattori di pressione ambientale.

Nell'ambito della Convenzione entrambe le Parti si impegnano a:

- a) prevedere la possibilità di attivare sessioni formative, anche attraverso seminari di approfondimento su alcune tematiche di preminente interesse delle Parti, nell'ambito della collaborazione tra il personale docente dell'Università e il personale della Società;
- b) prevedere l'attivazione di tirocini curricolari ed extracurricolari presso le strutture della Società a favore degli studenti iscritti a corsi di Laurea triennale, Laurea Magistrale, Master, e Dottorato di Ricerca dell'Università individuati sulla base delle abilità professionali strettamente connesse alle iniziative messe in campo dalla Società;
- c) collaborare al fine di approntare i temi sopra richiamati in una logica di sistema, anche in ambito internazionale, a partire dal Word Water Forum 2027 nell'ambito:
  1. della prevenzione e mitigazione degli eventi naturali connessi ai cambiamenti climatici e ai relativi effetti sui flussi migratori umani;
  2. dei cambiamenti climatici connessi a interventi di natura post-emergenziale;
  3. della gestione e attuazione di progetti pilota nel comparto idro-energetico;
  4. della rifunzionalizzazione delle aree oggetto di bonifica ambientale.

La realizzazione delle attività di cui sopra dovranno essere definite tra le Parti di volta in volta tramite specifici accordi attuativi, che regoleranno: modalità, tempistiche, risorse ecc. necessarie alla realizzazione delle specifiche iniziative, tenendo conto delle esigenze istituzionali delle Parti. Potranno altresì essere stipulati ulteriori accordi "conto terzi", secondo le modalità stabilite dai Regolamenti di Ateneo.

### **Art. 3 – Comitato di coordinamento**

Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione le Parti convengono di costituire un Comitato di coordinamento, composto da tre componenti per ciascuna Parte, col compito di monitorare, valutare, promuovere e coordinare le iniziative di comune interesse all'interno della collaborazione.

Alla fine di ogni anno il Comitato di coordinamento predisporrà una relazione sull'andamento della collaborazione da inviare ai rappresentanti legali delle due Parti.

Il Comitato di coordinamento è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera con voto unanime.

### **Art. 4 – Riservatezza**

Si definiscono **Informazioni Riservate**: tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole che siano comunicate dall'Ente o dall'Università (di seguito, ciascuna, "Parte Divulgante") all'Università o all'Ente (di seguito, ciascuna, "Parte Ricevente") nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto, inclusi altresì i risultati, ed espressamente individuate come confidenziali/riservate. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le Informazioni Riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

I membri del Comitato di coordinamento indicati nel precedente articolo 3 assumono il ruolo di referenti delle Informazioni Riservate e confidenziali.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegna in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie Informazioni Riservate di uguale natura. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dal presente contratto dovranno essere rispettati dalla Parte Ricevente per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui ciascuna delle Informazioni Riservate viene comunicata alla Parte Ricevente.

Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che:

- siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito a condizione che ciò non derivi dall'inadempimento agli obblighi di confidenzialità della Parte ricevente;
- siano note alla Parte Ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente dalla Parte Ricevente o dal proprio personale, inclusi i borsisti, stagisti e dottorandi;
- sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, purché la Parte Ricevente ne dia notizia alla Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o all'ordine dell'autorità giudiziaria;
- siano ottenute dalla Parte Ricevente per il tramite di un terzo il quale le conosce in buona fede e ha pieno e legittimo titolo di disporne.

Con riferimento alle "Informazioni Riservate" la Parte Ricevente:

- utilizzerà le "Informazioni Riservate" per il solo e unico scopo dell'esecuzione delle attività di cui al presente atto;
- non utilizzerà le "Informazioni Riservate" in alcun modo che possa rivelarsi dannoso, anche solo indirettamente, alla Parte Divulgante;
- non potrà riprodurre, in tutto o in parte, le "Informazioni Riservate" se non quanto espressamente autorizzato con apposito atto scritto dalla Parte Divulgante;
- restituirà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle "Informazioni Riservate" che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate;

- distruggerà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle "Informazioni Riservate" che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate.

Nel caso in cui la Parte Divulgante non chieda la restituzione o la distruzione della documentazione relativa alle "Informazioni Riservate" o delle riproduzioni della stessa che siano state autorizzate allo scadere della presente Convenzione, la Parte Ricevente conserverà tale documentazione e tali riproduzioni con la cura del buon padre di famiglia e provvederà a distruggerle scaduto il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui la citata documentazione è stata consegnata o le citate riproduzioni sono state eseguite.

La Parte Ricevente si impegna a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico.

## **Art. 5 – Proprietà dei risultati e loro pubblicazione**

Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

**Background:** tutte le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione alla presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, europea internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima del periodo di efficacia della Convenzione

**Sideground:** tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, europea e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della Convenzione, ma non in esecuzione della stessa anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della Convenzione.

**Foreground:** tutti i risultati conseguiti in esecuzione della presente Convenzione

**Particolari Opere dell'Ingegno:** Le opere consistenti in software, banche dati e disegni e modelli, così come definite dalla Legge sul Diritto d'Autore e dal CPI.

**Risultati tutelabili:** tutti i risultati derivanti dall'attività svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili di formare oggetto di brevetto o di registrazione, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) Particolari Opere dell'Ingegno

Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background che sarà messo a disposizione dell'altra Parte solamente ai fini dell'attuazione della presente Convenzione e per il tempo strettamente necessario.

Ciascuna Parte è proprietaria del proprio Sideground.

Con riguardo al Foreground, le Parti convengono che per i progetti di ricerca e sviluppo concordati e sviluppati nell'ambito della presente Convenzione, la titolarità degli eventuali risultati seguirà il criterio della natura e del grado di apporto ai progetti conferito dalle parti. Nel caso in cui entrambe le Parti abbiano contribuito al conseguimento di tali risultati, esse saranno tenute a stipulare un apposito accordo per la allocazione e i termini della comproprietà. In caso di risultati tutelabili, tale accordo dovrà comunque prevedere la facoltà di ciascuna Parte di ottenere una licenza esclusiva di utilizzo e/o di esercitare la prelazione all'acquisto nel caso in cui l'altra Parte decida di cedere la propria quota di titolarità risultati.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto morale di autore ai sensi della vigente legislazione in materia.

L'Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta della Società, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità.

In particolare: in caso di decisione della Società di depositare una domanda di brevetto, l'Università si impegna a posticipare l'eventuale pubblicazione avente ad oggetto tali risultati brevettabili, per il tempo necessario al deposito della domanda di brevetto e comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni dal ricevimento degli esiti della verifica dei requisiti sostanziali per la brevettazione.

La Società si adopererà per procedere alla verifica della brevettabilità e alla stesura e al deposito del brevetto nel minor tempo possibile. Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito della collaborazione fra l'Università e la Società.

#### **Art. 6 – Risoluzione della Convenzione per inadempienza**

Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l'atto previa diffida ad adempiere. Ogni Parte inadempiente rispetto agli obblighi scaturiti dalla presente Convenzione, sarà tenuta a risarcire gli eventuali danni subiti dalla controparte a causa della inadempienza.

#### **Art. 7 – Recesso unilaterale o scioglimento consensuale**

Ogni Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante raccomandata AR o mediante PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso. Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente Convenzione prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto. Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

#### **Art. 8 - Responsabilità delle parti e obblighi assicurativi**

Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività convenzionale. Ogni Parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire nello svolgimento dell'attività di collaborazione. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di entrambe le Parti.

#### **Art. 9 – Oneri finanziari**

L'attuazione della presente Convenzione non comporterà all'Università e alla Società alcun onere finanziario, salvo quelli di volta in volta individuati per lo svolgimento di singole attività, oggetto di appositi accordi attuativi.

#### **Art. 10 – Oneri fiscali**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della Parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico della Società.

#### **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 ("Regolamento"), ciascuna delle Parti, in qualità di titolare del trattamento ("Titolare"), informa che i dati personali dei legali rappresentanti, dei responsabili della protezione dei dati personali, dei referenti e di coloro che, a vario titolo, collaborano nell'ambito della presente Convenzione ("Accordo"), verranno trattati per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse all'Accordo e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti le attività di gestione dello stesso, ovvero per finalità istituzionali.

La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dagli artt. 6.1.b) del Regolamento ("adempimento del contratto"), 6.1.c) ("adempimento di un obbligo di legge") e 6.1.e) ("esecuzione di un compito di interesse pubblico").

I dati verranno conservati per tutta la durata dell'Accordo e per i successivi 10 (dieci) anni.

Le Parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti, responsabili della protezione dei dati, nonché ai predetti referenti e collaboratori.

Il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, che svolgono attività strumentali o

accessorie. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento nominati dall'Università Ca' Foscari Venezia è disponibile sul sito internet istituzionale alla pagina: <https://www.unive.it/pag/34666>. Per la Sogesid S.p.A., Titolare del trattamento dei dati è la Sogesid S.p.A., con sede legale in Roma, Via Nomentana n° 41, C.A.P. 00161, nella persona dell'Amministratore Delegato Ing. Errico Stravato. I dati di contatto del Titolare sono: [sogesid@pec.sogesid.it](mailto:sogesid@pec.sogesid.it).

Gli interessati hanno diritto di ottenere da ciascun Titolare, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando: per l'Università Ca' Foscari Venezia, il Responsabile della Protezione dei Dati (scrivendo all'indirizzo email [dpo@unive.it](mailto:dpo@unive.it) o al seguente recapito: Università Ca' Foscari Venezia, Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia) ovvero il Titolare del trattamento (scrivendo all'indirizzo PEC [protocollo@pec.unive.it](mailto:protocollo@pec.unive.it)). Il Responsabile della Protezione dei Dati della Sogesid S.p.A. è contattabile all'indirizzo mail [dpo@sogesid.it](mailto:dpo@sogesid.it).

Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

#### **Art. 12 – Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data della stipula ed è rinnovabile a seguito di nuovo Accordo scritto tra le Parti.

È comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza.

#### **Art. 13 – Risoluzione delle controversie e legge applicabile**

L'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dalla stessa, sono regolati dalla legge italiana.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

#### **Art. 14 - Codici di comportamento e Codice etico dell'Università Ca' Foscari Venezia**

La Società dichiara di aver preso visione e impegnarsi a osservare il DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" (pubblicato all'indirizzo <https://www.unive.it/pag/8164/>) e il "Codice etico e di comportamento" dell'Università emanato con D.R. n. 1116 del 05/11/2019 (pubblicato all'indirizzo <http://www.unive.it/pag/8162/>).

#### **Art. 15 - Negoziazione specifica**

Le Parti si danno atto e riconoscono la non applicabilità al presente Accordo dell'art. 1341, comma 2, del c.c. essendo stato il presente Accordo e le sue singole clausole frutto di specifiche negoziazioni tra le Parti stesse.

Venezia

Per la Sogesid S.p.A.  
L'Amm.re Delegato Ing. Errico Stravato

Per l'Università Ca' Foscari Venezia  
La Rettrice Prof.ssa Tiziana Lippiello